Perdita dello stato di disoccupazione: precisazioni ministeriali

Enzo De Fusco *Consulente del lavoro in Roma*

Con interpello del 20 febbraio 2009, n. 12, il Ministero del lavoro, a seguito di un quesito formulato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, torna a fornire chiarimenti in ordine allo stato di disoccupazione e ai criteri di conservazione

Il dubbio rappresentato nel quesito riguardava un soggetto che aveva maturato una congrua anzianità di disoccupazione ed aveva accettato un posto di lavoro a tempo indeterminato. Successivamente, e comunque oltre il periodo di prova, aveva rassegnato le sue dimissioni. Complessivamente il lavoratore aveva percepito per il rapporto in questione un reddito inferiore al limite di esenzione fiscale (8.000 euro). Il dubbio riguardava il criterio di interruzione: in particolare, si voleva sapere se il gesto volontario di interruzione del rapporto prevalesse rispetto al limite reddituale precedentemente detto per determinare la perdita dello stato di disoccupazione.
In via generale va ricordato che lo stato di disoccupazione si configura quando un soggetto privo di lavoro è disponibile per un'altra attività. Lo stato di disoccupazione decorre dal momento in cui il lavoratore si presenti presso i Centri per l'impiego territorialmente competente in ragione del domicilio producendo un'autocertificazione che attesta l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Il lavoratore deve dimostrare la data certa di presentazione presso l'Ufficio (art. 2, Dlgs n. 181/2000 e Ministero del lavoro, nota 20 ottobre 2000).
L'azienda, per beneficiare delle agevolazioni contributive collegate allo stato di disoccupazione, deve richiedere al soggetto interessato un'attestazione di permanenza in tale stato rilasciata dal Centro per l'impiego e rappresentata dalla «scheda professionale» (Ministero del lavoro, interpello 2 novembre 2006, prot. n. 5516 - Interpello 3 ottobre 2008, n. 49/2008).
Lo stato di disoccupato di lunga durata, invece, si configura quando un soggetto è alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi, ovvero da più di 6 mesi se appartenente alla categoria dei giovani.
Inoccupazione di lunga durata si configura quando un soggetto è alla ricerca di prima occupazione da più di 12 mesi, ovvero da più di 6 mesi se appartenente alla categoria dei giovani.
La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni quindici all'interno di un unico mese non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero (art. 2, comma 6, Dlgs n. 181/2000).
Il dubbio rappresentato nel quesito ha la sua origine nell'art. 4 del Dlgs n. 181/2000, il quale individua le cause al verificarsi delle quali si realizza la perdita dello stato di disoccupazione.
In particolare:
❑ mancata presentazione dell'interessato al colloquio di orientamento entro sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione per giovani ed agli adolescenti;
❑ mancata accettazione dell'interessato di una proposta dei Centri per l'impiego di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale:
- nei confronti delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
- nei confronti dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata, non oltre dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione o, in caso di disoccupati che godano di trattamenti previdenziali previsti dalla legislazione vigente e successive modificazioni, non oltre i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
❑ in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro somministrato con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici (le Regioni possono fissare specifici parametri).
Infatti, si poneva il problema per quei soggetti che, pure avendo accettato una proposta di lavoro, procedevano volontariamente ad interromperlo attraverso le dimissioni.

La risposta del Ministero

Secondo il Ministero, le dimissioni volontarie non integrano mai l'ipotesi di «rifiuto senza giustificato

Stato di disoccupazione		
Perdita	**Conservazione**	**Sospensione**
Se l'interessato: ❑ non si presenta al colloquio di orientamento; ❑ non accetta dai Centri per l'impiego una proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale; ❑ rifiuta senza giustificato motivo una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo.	**Se l'interessato:** ❑ percepisce un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale. Il reddito è desunto da elementi oggettivi come buste paga o dichiarazioni dei datori di lavoro, autocertificazione nel caso di lavoro autonomo e di libera professione. Sono esclusi da questa agevolazione i lavoratori impiegati in attività socialmente utili.	**Se l'interessato:** ❑ accetta un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro somministrato di durata inferiore agli otto mesi, ovvero di quattro se si tratta di «giovani»; ❑ percepisce un reddito non superiore a 7.500 euro conserva (e non sospende) lo stato di disoccupazione.

motivo di una congrua offerta di lavoro» dal momento che quest'ultima attiene solo a coloro i quali siano privi di lavoro.
Al contrario, il Ministero del lavoro ritiene configurabile al caso prospettato nel quesito l'altra ipotesi contenuta nel medesimo articolo 4; la norma stabilisce che lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale (art. 4, comma 1, lett. *a)* Dlgs n. 181/2000). A questo riguardo si deve fare riferimento esclusivamente alla disciplina fiscale vigente in ciascun periodo di imposta. Il Ministero del lavoro, nell'interpello in esame, ritiene che i limiti applicabili almeno nell'anno 2009 siano:
❑ per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati, € 8.000,00;
❑ per i redditi da impresa o derivanti dall'esercizio di professioni, € 4.800,00.
Va ricordato che nel caso di concorso di più tipologie lavorative, il cumulo dei redditi non potrà superare l'importo di 8.000,00 euro, fermo restando che ciascuna tipologia rimanga entro il corrispondente limite di reddito massimo.
Il limite degli 8.000 euro si applica anche ai titolari di borse di studio (Direzione regionale lavoro Abruzzo, nota 14 giugno 2006). Sono escluse le borse di studio totalmente esenti erogate da particolari organismi pubblici (Ministero delle finanze, risoluzione n. 151/1999).
Sono esclusi da questa agevolazione i lavoratori impiegati in attività socialmente utili (articolo 8, commi 2 e 3, del Dlgs n. 468/1997).
Il reddito da considerare è quello acquisito successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al servizio competente e riferito all'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) in corso ed è desunto da elementi oggettivi quali, ad esempio: buste paga o dichiarazioni dei datori di lavoro, autocertificazione nel caso di lavoro autonomo e di libera professione (art. 1, comma 3, della Conferenza unificata del 10.12.2003).
Spetta in ogni caso all'interessato dichiarare e dimostrare, qualora richiesto, al servizio competente, il mancato superamento del reddito minimo e comunicare ogni variazione del reddito che comporti il superamento dello stesso (art. 1, comma 4, Conferenza unificata del 10.12.2003).
È incostituzionale la legge regionale Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 che individuava i criteri dello stato di disoccupazione divergendo da quelli previsti dall'art. 4, Dlgs n. 181/2000 (Corte Cost. 13 luglio 2007, n. 268).

Il testo della risposta a interpello

Ministero del lavoro
Risposta a interpello 20 febbraio 2009, n. 12

Oggetto: Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - perdita dello stato di disoccupazione ex art. 5 del Dlgs n. 297/2002

Il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito all'applicazione della normativa di cui al Dlgs n. 297/2002, recante disposizioni modificative e correttive del Dlgs n. 181/2000, concernente norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in attuazione dell'art. 45, comma 1, lett. *a)* della legge n. 144/1999.
In particolare, l'interpellante chiede di sapere se le dimissioni volontarie presentate da un lavoratore dipendente, che svolga attività di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, causino la perdita dello stato di disoccupa-

zione in quanto assimilate al rifiuto di una *«congrua offerta di lavoro»* ai sensi dell'art. 4 del Dlgs n. 181/2000, come sostituito dall'art. 5 del Dlgs n. 297/2002. Nello specifico, tuttavia, le dimissioni sarebbero rese in quanto l'attività lavorativa in questione non consentirebbe di percepire un *«reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione»*.

Al riguardo, acquisito il parere delle Direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro, degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione e del mercato del lavoro, si rappresenta quanto segue.

Va preliminarmente evidenziato che il Legislatore ha inteso declinare esplicitamente, all'art. 4 del Dlgs n. 181/2000, le fattispecie che determinano la conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione. In particolare, tale norma prevede:

a) la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa *«tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione»*;

b) la perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del Servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 dello stesso Dlgs n. 181/2000;

c) la perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una *«congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo (…) con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni»*;

d) la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, *«ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani»*.

Secondo l'art. 4 citato, pertanto, per i soggetti che già lavorano - come nel caso prospettato dall'istante - l'unica ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione è legata al superamento o meno di un reddito annuale *«non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione»*, ad oggi fissato in una somma pari ad € 8.000,00 per i lavoratori dipendenti e € 4.800,00 per i lavoratori autonomi.

Questa, come le altre ipotesi disciplinate dall'art. 4 del Dlgs n. 181/2000, non possono dunque ritenersi estensibili in via analogica, cosicché il caso prospettato da codesto Consiglio non è in alcun modo assimilabile all'ipotesi di rifiuto di una *«congrua offerta di lavoro»* prevista invece alla lett. *c)* **per i soggetti in cerca di occupazione**. Ne consegue che la definizione, formale e sostanziale, di «lavoro congruo» - rispetto alla quale, peraltro, il Dl n. 185/2008 (conv. da legge n. 2/2009) rinvia all'art. 1-*quinquies* del Dl n. 249/2004 (conv. da legge n. 291/2004) - non rileva nel caso in esame.

Tale fattispecie, infatti, in quanto relativa ad un soggetto che già lavora, potrebbe dunque rientrare nella lett. *a)* dell'art. 4 ma nel caso specifico non si avrebbe alcuna perdita dello stato di disoccupazione in considerazione della limitatezza del reddito, **a prescindere da un eventuale atto di dimissioni da parte del soggetto interessato**.